



*Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro*

D.R. n. 244

IL RETTORE

- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*”, e ss.mm.ii. e, in particolare, l’art. 2, comma 2, lettera g);
- VISTO il Decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 “*Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240*” e, in particolare, l’art. 13;
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro, emanato con D.R. n. 657 del 4 luglio 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale del 12.07.2011, n. 160; modificato con D.R. n. 305 del 07.03.2023 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale del 23.03.2023 n. 70;
- CONSIDERATA l’opportunità di adottare un regolamento che disciplini il funzionamento delle Commissioni Paritetiche Docenti Studenti (CPDS) costituite presso ciascun Dipartimento non coordinato da Scuole ovvero presso ciascuna Scuola dell’Ateneo;
- VISTA la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 07.11.2023, con la quale è stata espressa una valutazione preliminare positiva in merito al “Regolamento per il funzionamento delle Commissioni Paritetiche Docenti Studenti (CPDS)”;
- VISTA la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 19.12.2023, con la quale è stata approvata la proposta di integrazione del suindicato regolamento con l’inserimento degli articoli 6 e 7, sub conditione all’acquisizione del parere favorevole da parte del Consiglio di Amministrazione;
- VISTA la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21.12.2023, con la quale è stato espresso parere favorevole in merito al “Regolamento per il funzionamento delle Commissioni Paritetiche Docenti Studenti (CPDS)”;



*Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro*  
DECRETA

per le motivazioni espresse nel preambolo

Art. 1

È emanato il “Regolamento per il funzionamento delle Commissioni Paritetiche Docenti Studenti (CPDS)”, allegato quale parte integrante al presente decreto.

Art. 2

Il “Regolamento per il funzionamento delle Commissioni Paritetiche Docenti Studenti (CPDS)” entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ateneo.

Ai sensi della normativa vigente, il presente decreto è sottratto al controllo di legittimità e sarà acquisito al Registro della raccolta interna dell’Ateneo.

Catanzaro,

23 FEB. 2024

*Il Rettore*  
Prof. Giovanni Cuda

## REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PARITETICHE DOCENTI STUDENTI (CPDS)

### **Art. 1 Composizione nomina e durata**

1. Presso ciascun Dipartimento non coordinato da Scuole ovvero presso ciascuna Scuola dell'Ateneo è costituita una Commissione Paritetica Docenti Studenti (CPDS), secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lettera g) della Legge n. 240/2010, dall'art. 13 del Decreto legislativo n. 19/2012, dall'art. 12 dello Statuto di Ateneo e secondo le indicazioni delle Linee Guida ANVUR in tema di Assicurazione della Qualità dei Corsi di Studio.

2. Ogni CPDS è composta da tre docenti e tre studenti. I 3 docenti componenti della Commissione paritetica istituita presso i Dipartimenti non coordinati da Scuole, ovvero presso le Scuole, saranno eletti dai rispettivi consigli in seduta collegiale su proposta del Direttore o del Presidente con voto palese. I tre studenti saranno eletti tra gli iscritti ai corsi di studio che afferiscono al Dipartimento o alla Scuola in base al regolamento elettorale di Ateneo. La commissione elegge tra i docenti un Presidente.

3. La commissione dura in carica quattro anni ed il mandato è rinnovabile per una sola volta. Il mandato della rappresentanza studentesca dura due anni e può essere rinnovato una sola volta.

### **Art. 2 Funzioni del Presidente**

Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

- a) fissa il calendario annuale delle riunioni;
- b) convoca, con almeno 7 giorni di anticipo, le riunioni della Commissione mediante posta elettronica;
- c) fissa l'ordine del giorno;
- d) presiede le sedute e individua il Segretario incaricato di redigere il verbale;
- e) in caso di cessazione anticipata di uno o più componenti, segnala la necessità di effettuare le sostituzioni al Direttore del Dipartimento o al Presidente della Scuola e al Presidio della Qualità;
- f) sovrintende alla stesura della Relazione annuale e cura la sua trasmissione al Direttore del Dipartimento o al Presidente della Scuola, al Presidio di Qualità e al Nucleo di Valutazione.

### **Art. 3 Compiti delle Commissioni**

Le Commissioni svolgono i seguenti compiti:

- a) svolgono attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
- b) individuano, anche sulla base dei criteri formulati dall'ANVUR, indicatori per la valutazione dei risultati dell'attività didattica;
- c) formulano pareri sull'attivazione e soppressione dei corsi di studio afferenti ai Dipartimenti o alle Scuole.
- d) redigono una Relazione annuale, articolata per Corsi di studio, che prende in considerazione e valuta il complesso dell'offerta formativa, con particolare riferimento agli esiti dell'opinione degli studenti. Nella Relazione vengono formulate proposte volte al miglioramento della qualità e dell'efficacia delle strutture didattiche, anche in relazione ai risultati ottenuti nell'apprendimento, in rapporto alle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, nonché alle esigenze del sistema economico e produttivo. La Relazione annuale viene inviata al Senato Accademico, al Presidio della Qualità e al Nucleo di Valutazione entro il 31 dicembre.

#### **Art. 4 Sub-commissioni**

Le Commissioni, qualora la trattazione sia inerente il monitoraggio o la rivalutazione annuale di Corsi di studio non rappresentati dai componenti delle Commissioni, si avvalgono di sub-commissioni nelle quali è garantita la presenza di un docente ed uno studente per ogni corso di studio non rappresentato dalle Commissioni. I Docenti vengono indicati dai consigli di Dipartimento o di Scuola, gli studenti vengono indicati dall'Assemblea dei Rappresentanti.

#### **Art. 5 Modalità di lavoro della Commissione**

1. La Commissione si riunisce in composizione plenaria almeno tre volte nell'anno solare, seguendo le indicazioni contenute nel Cronoprogramma di Ateneo. Tali riunioni possono svolgersi in videoconferenza. La riunione è valida se partecipa la maggioranza dei componenti. I componenti impossibilitati a partecipare alla riunione sono tenuti a darne motivata e preventiva comunicazione al Presidente.

2. Ogni riunione plenaria deve essere debitamente verbalizzata ed il verbale deve essere inviato entro max. 30 giorni al Direttore del Dipartimento o al Presidente della Scuola, ai Presidenti dei Corsi di studio interessati e al Presidio della Qualità di Ateneo.

4. L'Ateneo predispone e aggiorna costantemente apposite Linee Guida per il funzionamento delle CPDS, per offrire loro un efficace supporto nell'espletamento dei compiti istituzionali.

#### **Art. 6 Incompatibilità**

La carica di componente della commissione paritetica è incompatibile con quella di:

1. Presidente del Consiglio di Scuola
2. Direttore di Dipartimento
3. Coordinatore del Nucleo di Valutazione
4. Presidente di Corso di Laurea
5. Coordinatore Presidio di qualità

#### **Art. 7 abrogazione**

Il presente Regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni riguardanti la materia.